

(N. 282)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(TUPINI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

e col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1949

Autorizzazione di limiti di spesa per l'esecuzione di opere pubbliche a pagamento differito, mediante concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività della Amministrazione dei lavori pubblici è oggi prevalentemente diretta alle più urgenti riparazioni dei danni causati dagli eventi bellici. Gli interventi relativi vengono graduati rigorosamente, secondo la necessità di ripristinare le più inderogabili elementari esigenze della vita civile.

Senonchè, i fondi stanziati annualmente in bilancio non sono adeguati alla entità dei danni che, più o meno gravemente, si sono verificati in tutte le province. Pertanto, dovendosi assicurare al più presto il ripristino — anche parziale — delle opere più indispensabili, è stato finora necessario ripartire le limitate disponibilità di fondi per assicurare il finanziamento del maggior numero possibile di lavori.

Ciò ha reso più gravoso il compito dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che ha dovuto necessariamente frazionare in decine di migliaia di perizie e di appalti il suo intervento a favore di grandi e piccoli Comuni.

Da tale stato di cose consegue però che:

1° gli interventi sono piuttosto frammentari;

2° non è sempre possibile affrontare la soluzione di grandi problemi che richiedono forti spese;

3° un ben limitato margine resta per gli interventi non dipendenti da eventi bellici, che in passato costituivano invece l'attività preminente dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Di fronte alla impossibilità del Tesoro di autorizzare tutte le spese che sarebbero necessarie sia per la riparazione dei danni di guerra, sia per l'esecuzione di altre opere pubbliche indispensabili, ma che negli scorsi anni sono state eliminate dai programmi dei lavori, appunto per la deficienza dei fondi, allo scopo di porre un rimedio a tali inconvenienti, si ritiene opportuno che all'esecuzione di talune opere pubbliche (sia in dipendenza di danni bellici che per il completamento di opere dello Stato) quando la spesa preventivata superi un certo limite, per cui difficilmente si potrebbe assicurare il finanziamento in una sola volta, si provveda a pagamento differito, mediante il sistema della concessione a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Tale sistema ha dato in passato buoni risultati ed attualmente viene seguito anche da altre Amministrazioni (ad esempio, per le opere di bonifica dal Ministero dell'agricoltura e foreste). Anche per i lavori pubblici esso ha trovato recentemente applicazione, sia in base all'articolo 5, n. 2 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per la costruzione di case per i senza tetto - e non pochi Istituti per le case popolari e comuni hanno beneficiato nel corrente esercizio ed in quello decorso di tale concessione - sia in base al decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 688, col quale è stata autorizzata la esecuzione di lavori nella zona della battaglia di Cassino per 10 miliardi. Inoltre esso è previsto anche dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 35, per il ripristino degli edifici di culto e di beneficenza.

Al medesimo, però, non si era ritenuto di fare più largo ricorso, per il timore che il pagamento delle annualità relative alle concessioni appesantisse man mano la situazione del bilancio, il che avrebbe imposto, negli esercizi futuri, la riduzione degli stanziamenti di fondi per nuove opere e avrebbe potuto turbare la situazione del credito.

Tali preoccupazioni sarebbero senza dubbio fondate se il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione della annualità fosse elevato. Mantenendo invece detto limite in misura adeguata alla entità del bilancio non sembra che possano derivarne inconvenienti di sorta.

Giova in proposito ricordare che in occasione dell'esame da parte del Parlamento del bilancio dei lavori pubblici, per il corrente esercizio, da più parti e dallo stesso relatore è stata suggerita la opportunità di ricorrere al sistema della concessione, con pagamento differito, per cui il provvedimento che ora si propone serve anche ad accogliere i suggerimenti e le proposte accettate allora come raccomandazioni.

Il disegno di legge che si sottopone allo esame ed alla approvazione si richiama, come si è detto innanzi, alla vigente legge 24 giugno 1929, n. 1137, in base alla quale l'Amministrazione, nell'affidare l'esecuzione di un'opera, si obbliga a pagarne il prezzo in annualità, non superiori a trenta, comprensive della quota di ammortamento del capitale e dei relativi interessi. L'assuntore deve procurarsi direttamente i mezzi finanziari; a misura che i lavori si sviluppano l'Amministrazione determina, nei periodi di tempo stabiliti dai contratti, l'annualità corrispondente all'importo della parte di lavori già eseguita e riconosciuta regolare, e rilascia all'assuntore un certificato, dal quale risulta il debito dello Stato. Il certificato può essere scontato presso le banche o altri Istituti di credito.

I lavori sono controllati e collaudati dai funzionari dell'Amministrazione.

In sostanza sono i capitali privati che vengono mobilitati per essere impiegati in opere di pubblica utilità, ed il bilancio statale è alleggerito da oneri immediati che esso, d'altra parte, non potrebbe affrontare.

Il Paese ha bisogno che i suoi porti siano riattrezzati in modo da assicurare la più intensa ripresa dei traffici, ha bisogno che non siano ancora trascurate le sistemazioni dei fiumi o dei torrenti, le cui esondazioni tanti danni hanno provocato pur di recente in vaste zone del territorio nazionale, con perdite gravissime per l'economia generale; sistemazioni che sono altresì indispensabili per lo sviluppo dell'agricoltura.

Le opere per le quali si propone di sperimentare il sistema della concessione sono:

1° quelle di edilizia statale, come ad esempio la costruzione di edifici per pubblici uffici e servizi (Uffici giudiziari e caserme per

agenti di pubblica sicurezza, cliniche universitarie ecc.)

2° quelle portuali, per accelerare il completamento di lavori già iniziati di ripristino di banchine e di attrezzature;

3° quelle di riparazione o ricostruzione di edifici anche di proprietà di enti locali danneggiati o distrutti dalla guerra, come ospedali, orfanotrofi ed altri istituti pubblici di assistenza e di beneficenza;

4° nonchè quelle relative alla costruzione del nuovo aeroporto civile di Roma, opera questa unanimamente riconosciuta indispensabile per il traffico anche internazionale delle linee aeree che fanno capo o transitano dalla Capitale. Il primo lotto di tale opera costituirà nel prossimo anno santo una necessaria integrazione degli attuali aeroporti - specialmente quello di Ciampino - nei quali si prevede un eccezionale afflusso di turisti e pellegrini, provenienti per via aerea da tutte le parti del mondo e in particolare, dalle Americhe.

Anche all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali si consentirebbe di procedere

all'appalto, col sistema della concessione, di lavori di costruzione e sistemazione di strade ed autostrade in sua gestione.

Considerato però che per i lavori d'importo limitato non è opportuno ricorrere al sistema della concessione, si è ritenuto di stabilire che il medesimo si potrà seguire solo se la spesa prevista dal progetto superi le lire 30.000.000, limite stabilito anche in relazione a quelli di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche nonchè del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Per l'assunzione degli impegni vengono fissati per l'esercizio 1949-50 i limiti di lire 3.800 milioni per il Ministero dei lavori pubblici, e di lire 100 milioni per l'A. N. A. S.

Le annualità verranno corrisposte per 30 anni, al saggio ufficiale aumentato di non più dell'1 per cento per tener conto degli oneri che dovrà sostenere il concessionario per procurarsi, con lo sconto delle annualità stesse, i capitali occorrenti all'esecuzione dei lavori. I limiti suddetti consentiranno l'esecuzione di opere pubbliche per circa lire 50 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire 30 milioni.

La stessa facoltà è consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A. N. A. S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali.

Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito:

a) per il Ministero dei lavori pubblici lire 3.800.000.000;

b) per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.

Art. 2.

Le categorie di opere che possono essere eseguite con le annualità di cui alla lettera a) dell'articolo 1 sono:

1° edilizia statale;

2° opere marittime;

3° opere idrauliche;

4° ricostruzione o riparazione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici la cui spesa sia a totale carico dello Stato a norma delle vigenti disposizioni, anche se da eseguire a cura di Enti e di Consorzi.

5° nuovo aeroporto civile di Roma.

Art. 3.

Le somme per il pagamento delle annualità di cui al precedente articolo 1 saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio 1949-50 e fino al 1978-79.